

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 13 ottobre 2020, n. 1062 – società per azioni, consiglio di sorveglianza, decadenza dalla carica, clausola *simul stabunt simul cadent*

Categoria: *Società – Società per azioni*

L'utilizzo improprio o abusivo, e quindi contrario a buona fede e correttezza, della clausola *simul stabunt simul cadent* ricorre solamente quando lo strumento della revoca di alcuni consiglieri sia stato utilizzato all'esclusivo fine di ottenere il risultato, realmente perseguito, di rimuovere ulteriori consiglieri "sgraditi" per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica o per non riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni per revoca in difetto di giusta causa e, pertanto, eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbe loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della predetta clausola statutaria, ma per revoca ex art. 2383, comma terzo, c.c.

La presenza di una clausola *simul stabunt simul cadent* trova la sua giustificazione, tra le altre cose, nella necessità di garantire gli equilibri all'interno del consiglio di amministrazione (e di gestione) di una società e di evitare che l'equilibrio iniziale possa essere compromesso per effetto della cooptazione prevista dal primo comma dell'art. 2386 c.c.

ed opera automaticamente al venir meno del numero di amministratori in essa indicato. La predetta clausola, ove applicata senza finalità abusive, non equivale ad una revoca dell'incarico e non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto il quale, accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di indicazione e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri. Tale adesione implica anche l'accettazione dell'eventualità di cessazione anticipata dalla carica senza risarcimento del danno in caso di applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*.

I consiglieri che sono decaduti dalla carica in conseguenza di un'applicazione abusiva della clausola *simul stabunt simul cadent* hanno l'onere di provare che l'atto di revoca dei consiglieri destinatari della stessa fosse volto a colpire anche gli altri consiglieri non diretti destinatari dall'atto di revoca. Tale prova può essere offerta anche attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un accordo tra i soci volto ad estromettere anche i consiglieri non diretti destinatari della revoca dal consiglio di sorveglianza, attraverso il meccanismo della decadenza conseguente all'applicazione della menzionata clausola (al contrario, la circostanza che la società avesse deciso di revocare n. 6 consiglieri e, pertanto, un numero superiore a quello necessario per far decadere l'intero consiglio è stato ritenuto dalla Corte d'Appello un elemento per sostenere, in mancanza di prove contrarie, l'applicazione secondo buona fede della clausola).

L'operativa della clausola *simul stabunt simul cadent* prescinde del tutto dai motivi per cui i consiglieri vengano a mancare, sicché dalla sua applicazione in sé non può derivare alcun diritto risarcitorio. In difetto di prova dell'uso abusivo o strumentale della predetta clausola, dunque, nessuna pretesa risarcitoria ai sensi dell'articolo 2409-*duodecies*, quinto comma, c.c., può essere riconosciuta a quei consiglieri

che sono decaduti dalla carica per effetto dell'applicazione della stessa.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da due componenti del consiglio di sorveglianza di una società per azioni, i quali hanno agito nei confronti della società al fine di (i) accertare e far dichiarare l'insussistenza della giusta causa di revoca dalla loro carica di consiglieri intervenuta per – secondo la ricostruzione degli appellanti – un utilizzo improprio (o di abuso) della clausola statutaria simul stabunt simul cadent evidenziando in particolare che il Tribunale non aveva preso posizione in ordine all'utilizzo della clausola senza il rispetto del canone di buona fede e correttezza e ha errato nel ritenere che l'utilizzo improprio o abusivo sia finalizzato all'esclusivo scopo di ottenere la rimozione di ulteriori consiglieri sgraditi e (ii) ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito..

Il Tribunale di primo grado rigettava le domande proposte escludendo che nel caso in esame ricorresse un'ipotesi di uso improprio o di abuso della menzionata clausola.

Avverso la pronuncia del Tribunale, i consiglieri proponevano appello chiedendo la riforma della sentenza medesima e insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

La Corte d'Appello ha rigettato le domande proposte dai consiglieri confermando integralmente la sentenza di primo grado e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.

[Sent. 13.10.2020 n. 1062Download](#)

(Massime a cura di Valentina Castelli)